SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 117)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, GIOVANNIELLO, COSTA, SALERNO, BARBARO, TODINI, TREU, RICCI, BENAGLIA, TANGA e GENOVESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1976

Revisione della carriera e del trattamento economico e previdenziale degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione ha lo scopo di:

definire la retribuzione degli ufficiali dei gradi bassi ed intermedi comunque in servizio, adeguandola a quella del personale civile della carriera direttiva;

definire la retribuzione dei sottufficiali;

eliminare le sperequazioni esistenti e quelle verificatesi con l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, nei riguardi degli ufficiali del servizio permanente effettivo provenienti dal complemento;

sbloccare, entro certi limiti, la carriera degli ufficiali in servizio permanente provenienti dall'accademia;

attribuire dei vantaggi di carriera per evitare che ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dai sottufficiali debbano lasciare il servizio, prima dei sottufficiali già pari grado, con un trattamento di quiescenza inferiore a quello che avrebbero conseguito se fossero rimasti sottufficiali;

definire la posizione giuridico-amministrativa degli ufficiali di complemento « stabilizzati »;

definire le norme giuridiche per il reclutamento degli ufficiali provenienti dal complemento per sopperire all'insufficiente gettito delle accademie;

fissare nuove modalità per la liquidazione dell'equo indennizzo;

definire la pensionabilità dell'indennità di impiego operativo.

Onorevoli senatori, l'esigenza di adeguare la retribuzione degli ufficiali e dei sottufficiali, comunque in servizio, è vivamente sentita, così come è vivamente attesa la definizione di tutti gli altri problemi di ordine normativo, di carriera, assistenziale, ecce-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

tera di tutti gli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi speciali dello Stato.

La legge 10 dicembre 1973, n. 804, che doveva, tra l'altro, adeguare, con i necessari adattamenti in rapporto ai diversi profili di carriera ed alle particolari condizioni di impiego, il trattamento economico degli ufficiali a quello del personale direttivo, ha determinato non solo un deterioramento del trattamento economico degli ufficiali dei gradi bassi ed intermedi ma ha scavato un fosso tra ufficiali e ufficiali. Tale lacuna, purtroppo, non è stata eliminata dalla legge 5 maggio 1976, n. 187.

Com'è noto, una volta, al sottotenente veniva attribuito il parametro previsto per il grado iniziale della carriera direttiva del personale civile. Oggi, non si sa per quale motivo, gli ufficiali hanno subìto un pauroso declassamento. Infatti al sottotenente viene attribuito il parametro 175 mentre al consigliere, superato il periodo di prova di sei mesi, viene attribuito il parametro 257. Il personale civile raggiunge in gran parte la qualifica di primo dirigente tra i 10-14 anni di servizio mentre un ufficiale per raggiungere il grado di colonnello impiega all'incirca 28-30 anni.

Questi sono solo i due estremi; ma, scendendo nel dettaglio, si riscontrano delle impensabili assurdità come quella degli ufficiali di sussistenza i quali dopo circa 23 anni di servizio prestato da ufficiale, con l'accademia e la scuola di applicazione sulle spalle, sono ancora capitani (parametro 285). Ma cerchiamo di approfondire il problema.

Il personale civile direttivo inizia la sua carriera con parametro 190 se amministrativo, 218 se tecnico, dopo sei mesi di prova passa al parametro 257 e dopo quattro anni e sei mesi di servizio prestato viene promosso, a ruolo aperto, direttore di sezione (parametro 307). Dopo altri cinque anni di servizio viene scrutinato e può essere promosso primo dirigente (paragonato a colonnello). Ma, se non riesce ad essere promosso dirigente, viene inquadrato nella carriera di direttore di divisione aggiunto (parametro iniziale 387), nella quale qualifica, se non viene promosso dirigente, raggiunge il parametro 530 e continua a prestare servizio fino al 65° anno di età.

Vediamo ora lo sviluppo di carriera di un ufficiale. Dopo due anni di accademia viene nominato sottotenente (parametro 175), dopo altri due anni di servizio durante i quali frequenta la scuola di applicazione viene promosso tenente (parametro 250), dopo un periodo che varia tra i 6-8 anni viene promosso capitano (parametro 285) e consegue la promozione a maggiore a scelta (parametro 345), salvo eccezione come i capitani di sussistenza, tra i 17-23 anni di complessivo servizio da ufficiale; infine, dopo altri 4-6 anni, viene promosso tenente colonnello (parametro 420).

Tenuto conto della atipicità delle funzioni, delle diverse e particolari condizioni d'impiego, delle notevoli responsabilità operative, disciplinari ed amministrative che incombono sugli ufficiali dobbiamo riconoscere che ad essi è stato riservato un trattamento economico indecoroso e comunque inadeguato.

Tenute presenti le esigenze derivanti dall'inquadramento delle Forze armate e le funzioni tipicamente direttive che vengono affidate agli ufficiali in genere, abbiamo previsto la costituzione di una carriera amministrativa ancorata prevalentemente agli anni di servizio e adeguata, entro certi limiti, a quella prevista per il personale civile direttivo.

Considerate, infine, le peculiari caratteristiche d'impiego e di responsabilità tra le quali basti citare quelle di comandante autonomo di reparti, di navi, di unità aeree, di gruppi autonomi carabinieri, di reparti di polizia, eccetera, abbiamo ritenuto indispensabile attribuire ai tenenti colonnelli l'indennità di funzione la quale, peraltro, ha anche lo scopo di ripristinare, grosso modo, il trattamento economico in atto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quando i tenenti colonnelli erano allineati al direttore di divisione al secondo scatto di stipendio.

La legge 20 dicembre 1973, n. 824, che doveva dare un definitivo assetto alla ingiustificata ed ingiustificabile posizione di stato degli ufficiali di complemento, ha creato,

per il mancato accoglimento della proposta di costituire appositi ruoli aggiunti e della mancata ricostruzione della carriera degli ufficiali in servizio permanente provenienti dal complemento, delle assurde sperequazioni che devono essere eliminate per ridare fiducia e serenità a coloro che hanno vinto un concorso e per ricreare l'indispensabile spirito di cameratismo e di collaborazione tra tutti i quadri oggi seriamente crinato per non usare altre parole.

Per tale motivo abbiamo previsto la costituzione di appositi ruoli aggiunti e la ricostruzione della carriera, a domanda, degli ufficiali in servizio permanente provenienti dal complemento.

Attuando tale procedimento non solo si creeranno le premesse per la costituzione di due ruoli distitnti degli ufficiali in servizio permanente; uno con la matrice dell'accademia e l'altro con la matrice del complemento, ma si creeranno anche le premesse per sbloccare la carriera degli ufficiali provenienti dall'Accademia per il fatto che il passaggio, a domanda, nei ruoli aggiunti con la ricostruzione della carriera determinerà automaticamente delle vacanze organiche che dovranno essere coperte con nuove promozioni.

Per evitare un danno soprattutto economico agli ufficiali del ruolo speciale unico provenienti dai sottufficiali abbiamo previsto dei vantaggi di carriera. Tale provvedimento è necessario per evitare che ufficiali, provenienti dai sottufficiali, debbano lasciare il servizio con un trattamento di quiescenza inferiore a quello che avrebbero conseguito se fossero rimasti sottufficiali. Infine, per eliminare definitivamente le paurose lacune lasciate dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824, e per creare le indispensabili norme giuridiche per il reclutamento degli ufficiali necessari per sopperire all'insufficiente gettito delle accademie abbiamo predisposto le norme di cui agli articoli 4 e 5.

Un capitolo a parte meritano i sottufficiali, definiti, giustamente, la spina dorsale delle Forze armate o tecnici di elevato valore ai quali vengono affidate non soltanto le delicate funzioni di elementi demoltiplicatori del comando, ma anche e soprattutto quelle di capi tecnici ed operatori responsabili della ponderosa multiforme e pregiata strumentazione in dotazione alle nostre Forze armate, per poi relegarli all'ultimo gradino della scala retributiva dei dipendenti statali. Infatti un sergente è paragonato ad un apprendista, un sergente maggiore ad un fattorino, un maresciallo ordinario ad un cantoniere, un maresciallo capo ad un capo cantoniere e un maresciallo maggiore ad un capo operaio.

Premesso quanto sopra, è indispensabile, urgente ed indilazionabile rivedere la retribuzione dei sottufficiali commisurandola adeguatamente alle reali caratteristiche di impiego, di responsabilità, di impegno fisico e morale e di rendimento.

Non possiamo continuare ad affidare ai sottufficiali la responsabilità diretta di uomini e di mezzi e relegarli di fatto nella carriera esecutiva.

Per tale motivo abbiamo ritenuto indispensabile elevare sensibilmente la retribuzione dei sottufficiali in genere prevedendo per i marescialli maggiori e le qualifiche di aiutante dei parametri che, generalmente, vengono attribuiti alla carriera di concetto.

Onorevoli senatori, il disagio morale ed economico dei quadri delle nostre Forze armate e dei Corpi speciali dello Stato è noto a tutti e, già da lungo tempo, ha varcato la soglia del Senato con numerosissimi disegni di legge presentati ed innumerevoli ordini del giorno votati ed accettati dal Governo.

Il problema deve essere affrontato coraggiosamente e risolto alla radice, i palliativi non servono, così come non fanno onore le prese di posizione che hanno portato clamorosamente alla ribalta il caso del sergente Sotgiu ed altre contestazioni e manifestazioni.

Per noi, la democratica seppur pressante ed incontenibile presa di posizione del 1972-1973 degli ufficiali di complemento che, giustamente, reclamavano una definitiva sistemazione, doveva costituire il segnale di guardia della sopportazione di tutti gli appartenenti alle Forze armate; purtroppo, così non è stato.

Per riportare un minimo di serenità nei quadri è indispensabile che il presente dise-

gno di legge venga esaminato con precedenza assoluta e con carattere d'urgenza e deve costituire la base di partenza e non il traguardo di una serie di provvedimenti la cui presentazione è stata preannunciata.

Ecco una breve illustrazione degli articoli che compongono il disegno di legge.

Art. 1. — La costituzione dei ruoli aggiunti è indispensabile per dare una definitiva sistemazione giuridico-amministrativa ben definita a tutti gli ufficiali « stabilizzati » con la legge 20 dicembre 1973, n. 824, per permettere una corretta gestione di bilancio e per permettere agli organi preposti alla revisione degli atti amministrativi un reale ed efficace controllo.

La costituzione di questi ruoli permetterà, in un secondo tempo, di inquadrare gli ufficiali secondo la matrice di provenienza, cioè ruoli normali per gli ufficiali provenienti dall'accademia e ruoli aggiunti per quelli provenienti dal complemento.

Art. 2. — Prevede l'iscrizione nei ruoli aggiunti di tutti gli ufficiali stabilizzati con la legge 20 dicembre 1973, n. 824, ed elimina la disparità di trattamento emersa con la stabilizzazione degli ufficiali trattenuti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della citata legge 20 dicembre 1973, n. 824, e degli ufficiali trattenuti da oltre tre anni ai sensi dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 3. — Fissa i limiti di età eguali a quelli previsti per il ruolo speciale unico e sancisce l'eguaglianza dei diritti e parità di condizioni.

Art. 4. — Detta precise norme per l'alimentazione dei ruoli e per permettere al Parlamento nonchè agli organi preposti alla revisione degli atti amministrativi un efficace controllo.

Art. 5. — Per uniformità nelle Forze armate e con lo scopo di evitare sperequazioni abbiamo ritenuto necessario fissare le stesse norme per l'avanzamento previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico e l'introduzione di un periodo di comando, ritenuto indispensabile per far acquisire a tutti un minimo di esperienza, esperienza che si può acquisire solo comandando i reparti minori nelle Forze armate e vivendo a stretto contatto con la truppa.

Nell'intento di eliminare gli inconvenienti verificatisi in questi ultimi anni e per evitare l'eventuale rallentamento delle promozioni per mancanza di periodo di comando non potuto effettuare per carenza di reparti o per la precedenza dovuta agli ufficiali in servizio permanente, abbiamo ritenuto necessario prevedere delle equipollenze che dovranno essere stabilite dalle singole Forze armate.

Art. 6. — Prevede l'adeguamento del trattamento economico degli ufficiali comunque in servizio a quello in vigore per il personale civile direttivo della pubblica amministrazione. Infatti per il sottotenente di complemento e gradi corrispondenti in servizio di prima nomina è stato previsto il parametro 218 (consigliere tecnico in prova) mentre per il sottotenente e gradi corrispondenti il parametro (257) è quello previsto per il consigliere dopo sei mesi di servizio.

In considerazione che la permanenza nel grado di tenente varia sensibilmente da Forza armata a Forza armata e da Corpo a Corpo, abbiamo ritenuto necessario stabilire un parametro intermedio.

Al maggiore è stato attribuito il parametro (387) previsto per il direttore di divisione aggiunto di prima classe di stipendio, parametro che il personale civile nella carriera direttiva raggiunge dopo nove anni e sei mesi di servizio.

Considerato, infine, che l'avanzamento degli ufficiali varia sensibilmente da Forza armata a Forza armata, da Corpo a Corpo e da Servizio a Servizio, abbiamo ritenuto indispensabile di adeguare il trattamento economico agli anni di servizio prestato da ufficiale messo in rapporto agli anni di servizio del personale civile della carriera direttiva.

Infine, considerate le caratteristiche di impiego e di responsabilità dei tenenti colonnelli, abbiamo ritenuto indispensabile non

solo adeguare il trattamento economico a quello del personale civile direttivo, ma abbiamo ritenuto necessario attribuire ai tenenti colonnelli l'indennità di funzione in sostituzione dell'assegno perequativo.

Art. 7. — Elimina la disparità di trattamento relativa all'equo indennizzo. La vigente legislazione prevede infatti una notevole disparità di trattamento a seconda dell'Arma, Corpo o Servizio di appartenenza e del conseguente trattamento economico stabilito per il vertice della carriera dei singoli ruoli.

Art. 8. — Per i sottufficiali si è ritenuto indispensabile adeguare il trattamento economico del sergente a quello del coadiutore amministrativo alla prima classe di stipendio (inizio della carriera esecutiva) con i successivi adattamenti alla carriera esecutiva fino al grado di maresciallo capo e prevedendo per i marescialli maggiori, aiutanti o qualifiche equiparate nonchè per gli aiutanti di battaglia dei parametri previsti per la carriera di concetto.

In parole povere il trattamento economico dei sottufficiali è stato riportato al trattamento economico riservato a queste categorie in altri tempi.

Per lo stesso motivo è stato ridimensionato l'equo indennizzo.

Art. 9. — Per eliminare la disparità di trattamento che si è verificata tra gli ufficiali medici della riserva (provenienti dal servizio permanente) dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e gli ufficiali di complemento « stabilizzati » abbiamo ritenuto indispensabile estendere a tutti le norme previste dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824, adeguandole, peraltro, alla realtà odierna; prevedendo altre eventuali promozioni fino al raggiungimento della posizione degli ufficiali « stabilizzati ».

Art. 10. — Per eliminare le disparità di trattamento si è reso necessario estendere le norme previste dalla legge 20 dicembre 1973, n. 824, anche agli ufficiali del ruolo d'onore provenienti dal complemento in servizio all'atto dell'entrata in vigore della citata legge n. 824 del 1973 nonchè agli ufficiali e sottufficiali che hanno lasciato il servizio dopo l'entrata in vigore delle leggi nn. 808 del 1965 e 371 del 1968.

Art. 11. — Secondo una corretta interpretazione delle norme costituzionali e del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, gli uffici ed i sottufficiali di complemento dovevano essere iscritti all'opera di previdenza e al fondo pensione dal giorno del loro trattenimento in servizio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato.

Il concetto, infatti, è stato recepito dal nuovo testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato — decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092 —, il quale testo prevede il computo senza riscatto di tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale.

Va considerato infine che il diritto alla iscrizione all'opera di previdenza degli ufficiali e dei sottufficial trattenuti o richiamati, in virtù di specifiche leggi, deriva oltre che dalla Costituzione (artt. 3, 4, 28, 35, 36, 37, 38 e 97), dal decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, in virtù del quale il Ministero della difesa avrebbe dovuto inviare, all'atto del trattenimento, all'opera di previdenza, l'elenco del personale trattenuto o richiamato, operare le ritenute che per legge vanno a carico del prestatore d'opera e versare i relativi contributi come stabilito dalle norme vigenti.

Senza dubbio la mancata iscrizione all'opera di previdenza costituisce una vera e propria omissione di atti d'ufficio e pone la pubblica amministrazione di fronte ad una violazione del diritto di eguaglianza per disparità di trattamento per il semplice fatto che, con l'accettazione della domanda presentata dagli interessati e la conseguente registrazione alla Corte dei conti e sullo stato di servizio, si è instaurato un vero e proprio rapporto d'impiego a tempo ben determinato, senza tener conto che gli ufficiali ed i sottufficiali trattenuti o richiamati sono sotto l'imperio delle leggi, svolgono un incarico previsto e stabilito per il grado rivestito, sono soggetti alla disciplina e perce-

piscono una retribuzione a carico del bilancio statale nè più nè meno come gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente.

Di fronte a questa assoluta omogeneità di situazione non è possibile trovare alcuna giustificazione nè soggettiva, nè oggettiva per un diverso trattamento economico e previdenziale, ragion per cui la mancata iscrizione all'opera di previdenza costituisce una violazione del diritto di eguaglianza e del diritto di parità di trattamento a parità di condizioni garantite a tutti i cittadini dagli articoli 3 e 38 della Costituzione.

Per i motivi suesposti, non possiamo quindi permettere che lo Stato scarichi la sua responsabilità facendo pagare ai propri dipendenti una sua vera e propria omissione di atti d'ufficio anche se dovuta ad una nuova situazione non prevista dalla legislazione vigente all'atto del trattenimento o richiamo degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento per far fronte alle inderogabili necessità delle nostre Forze armate. Considerata la necessità di chiudere rapidamente la questione e nell'intento di evitare complicati ed inutili conteggi, abbiamo ritenuto indispensabile stabilire che il riscatto debba avvenire previo pagamento di un contributo, a totale carico degli interessati, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del grado iniziale della carriera di appartenenza in vigore all'atto della presentazione della domanda con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1358.

Art. 12. — È stato predisposto col preciso scopo di eliminare per sempre gli anacronismi e le sperequazioni già esistenti ma accentuati con l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824. Non staremo ad illustrare il trauma morale degli ufficiali del servizio permanente ruolo normale e ruolo speciale unico provenienti dal complemento quando, con l'approvazione della legge 20 dicembre 1973, n. 824, si sono visti defraudati dei loro diritti acquisiti attraverso studi e sacrifici per vincere il concorso, perchè troppe parole sono state già dette su questo argomento.

Solo dando la possibilità a tutti gli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti dal complemento di optare liberamente per i ruoli aggiunti si potranno creare le premesse per una effettiva pacificazione tra tutti gli ufficiali, premessa indispensabile per una salda coesione e una serena collaborazione fra tutti gli appartenenti alle nostre Forze armate.

Art. 13. — Per evitare che gli ufficiali del ruolo speciale unico, provenienti dai sottufficiali, vincitori di concorso, siano costretti a lasciare il servizio con un trattamento economico al quale avrebbero diritto se fossero rimasti sottufficiali, abbiamo previsto dei vantaggi di carriera.

In sostanza il disegno di legge tende ad eliminare tutte quelle incongruenze e disparità di trattamento emerse o messe in luce, sino ad oggi, dagli interessati ed in parte recepite dal Parlamento nella passata legislatura.

Art. 14. — Infine, tenuto conto del particolare impiego, del rischio e del maggior logorio fisico e psichico abbiamo ritenuto indispensabile introdurre la pensionabilità del 50 per cento dell'indennità di impiego operativo. Ciò compenserà anche in parte il fatto che per i militari i limiti di età per la cessazione dal servizio sono notevolmente inferiori di quelli previsti per il personale civile.

Art. 15. — Precisazione necessaria per evitare interpretazioni restrittive nei riguardi dei destinatari della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono istituiti, tra i ruoli degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i ruoli aggiunti distinti per Arma, Corpo o Servizio di ciascuna Forza armata e per i cappellani militari.

Art. 2.

Nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 1 sono iscritti, a domanda, gli ufficiali in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, con il grado e l'anzianità posseduti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente sono iscritti, a domanda, nei ruoli di cui all'articolo 1 gli ufficiali di complemento:

a) che, ultimato il servizio della ferma quinquennale, siano stati trattenuti o richiamati e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio;

b) in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio ed abbiano compiuto tre anni di trattenimento o di richiamo;

c) in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e che al 31 dicembre 1973 abbiano compiuto tre anni di richiamo o di trattenimento;

d) di cui al successivo articolo 9 della presente legge.

Le domande dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio degli ufficiali iscritti nei ruoli di cui all'articolo 1 sono quelli previsti per il ruolo

speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e per i cappellani militari in servizio permanente.

Agli ufficiali di cui alla presente legge si applicano integralmente tutte le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente, ivi comprese quelle previste per il ruolo d'onore.

Art. 4.

Per alimentare i ruoli di cui all'articolo 1 saranno indetti concorsi per titoli tra gli ufficiali di complemento vincolati alle ferme volontarie pluriennali e concorsi per esami tra i sottufficiali in servizio permanente.

Il numero globale dei posti da mettere a concorso sarà riportato annualmente dalla legge sul bilancio.

La graduatoria e l'attribuzione dell'anzianità assoluta e relativa saranno determinate da apposita commissione nominata con decreto del Ministro della difesa.

I vincitori del concorso saranno iscritti nei singoli ruoli nell'ordine risultante dalle graduatorie di cui al comma precedente. Agli ufficiali immessi nei ruoli aggiunti non sarà corrisposto il premio previsto dalle singole leggi in base alle quali sono stati trattenuti in servizio.

I termini e le modalità per lo svolgimento dei concorsi saranno indicati, a cura del Ministero della difesa, nei singoli bandi.

Art. 5.

L'avanzamento degli ufficiali di cui alla presente legge, ad eccezione dei cappellani militari, ha luogo con le modalità previste per gli ufficiali del ruolo speciale unico di cui alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali di cui alla presente legge per avere diritto alla promozione devono aver compiuto, fino al grado di capitano incluso, almeno metà del periodo di comando o di attribuzione specifica previsti dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni.

È data facoltà alle singole Forze armate di stabilire, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali equipollenze relative al periodo di comando o di attribuzione specifica di cui al precedente comma.

Gli ufficiali superiori di cui alla presente legge potranno, ove necessario, essere impiegati in incarichi di comando o di attribuzione specifica previsti per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, ruolo normale.

Per i cappellani militari di complemento e della riserva di complemento si applicano in materia di avanzamento le norme in vigore per i cappellani militari in servizio permanente.

Art. 6.

Agli ufficiali inferiori ed ai maggiori comunque in servizio sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1976 i seguenti parametri:

GRADO	Parametro
Sottotenente di complemento e gradi corrispondenti di prima nomina	218
Sottotenente e gradi corrispondenti in servizio permanente effettivo, richiamato o trattenuto . .	257
Tenente e gradi corispondenti . .	270
Tenente e gradi corrispondenti dopo quattro anni di servizio da ufficiale	285
Capitani e gradi corrispondenti .	302
Maggiori e gradi corrispondenti .	387

Ai tenenti colonnelli, comunque in servizio, che abbiano compiuto due anni di servizio nel grado o diciassette anni di servizio da ufficiale, sono attribuiti, con decorrenza 1° gennaio 1976, il parametro 500 e l'indennità di funzione di lire 1.400.000 annue.

Dalla maturazione del diritto di cui al comma precedente, ferma restando la misu-

ra dell'indennità di funzione, decorrono i seguenti stipendi:

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio dal 1° gennaio 1976
615	—	4.520.250
560	2	4.116.000
530	3	3.895.500
500	3	3.675.000

L'indennità di funzione di cui al presente articolo è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione e la riduzione.

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dal presente articolo sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13ª mensilità, dell'indennità di buonuscita, della pensione e dell'assegno alimentare.

Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti di cui alla presente legge, nella determinazione delle competenze, da calcolarsi sulla anzianità di servizio comunque prestato, saranno detratti 14 anni per tutte le classi di stipendio attribuite o da attribuire in virtù della presente legge.

Con effetto dal 1° gennaio 1976 è fatto divieto di corrispondere ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti in servizio, oltre alla indennità di funzione di cui alla presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, ivi compreso l'assegno perequativo di cui alla legge 27 ottobre 1973, n. 628, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale militare o statale.

Ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti di cui alla presente legge, che cessano dal servizio per limiti di età o per infermità o decesso e che non possono essere promossi al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o dal decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615, ferma restando la misura dell'indennità di funzione maturata.

Agli ufficiali di grado inferiore o maggiore, comunque in servizio, che abbiano compiuto dieci anni di servizio dalla nomina a ufficiale, è attribuito il trattamento economico previsto per il grado di maggiore.

Agli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello, comunque in servizio, che abbiano compiuto quattordici anni di servizio dalla nomina a ufficiale, è attribuito il trattamento economico previsto per il grado di tenente colonnello.

L'ufficiale di cui alla presente legge, di grado inferiore a tenente colonnello e grado corrispondente, divenuto inabile al servizio o deceduto, è promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello del giudizio di inabilità permanente o di decesso.

Art. 7.

Nella determinazione della misura dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, l'importo dello stipendio sarà riferito, per tutti gli ufficiali, al parametro 615 e sarà moltiplicato per il coefficiente di 3,6.

Art. 8.

Ai sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° gennaio 1976, sono attribuiti i sottoindicati parametri con decorrenza dal 1° gennaio 1976:

GRADO	Parametro
Aiutante di battaglia	310
Maresciallo maggiore aiutante e qualifiche equiparate	310
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	285
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	245
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	220
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	190
Vice brigadiere	160
Sergente con quattro anni di servizio e gradi corrispondenti . .	140
Sergente e gradi corrispondenti .	120

Nella determinazione della misura dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, l'importo dello stipendio sarà riferito, per tutti i sottufficiali, al grado massimo o qualifica previsti dall'ordinamento.

Art. 9.

Agli ufficiali medici della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di grado inferiore a tenente colonnello e gradi corrispondenti, in servizio alla data del 29 dicembre 1973, nella posizione di richiamati o trattenuti, vengono estese, a domanda, le disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824.

Gli ufficiali eventualmente congedati potranno essere richiamati a domanda. Le domande di trattenimento o di richiamo dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali di cui al primo comma, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguono l'avanzamento al grado superiore previsto dall'articolo 117 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, senza aver compiuto il periodo di comando, di imbarco o di attribuzione specifica previsti dalle tabelle allegate alla stessa legge n. 1137.

All'ufficiale di cui al comma precedente sarà attribuita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità del pari grado che lo seguiva nel ruolo del servizio permanente con l'osservanza dell'articolo 119 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'eventuale decorrenza degli assegni avrà luogo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale di grado inferiore a colonnello o gradi corrispondenti potrà conseguire una seconda promozione con le norme previste dalla presente legge.

Art. 10.

Le disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono estese agli ufficiali del ruolo d'onore provenienti dal comple-

mento in servizio alla data del 29 dicembre 1973 ed agli ufficiali e sottufficiali di complemento già trattenuti o richiamati in servizio in virtù della legge 26 giugno 1965, n. 808, collocati in congedo prima dell'entrata in vigore della citata legge 20 dicembre 1973, n. 824.

I benefici di cui all'articolo 25 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono estesi agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonchè ai sottufficiali di complemento e della riserva di complemento collocati in quiescenza prima della data di entrata in vigore della citata legge 20 dicembre 1973, n. 824, ma posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 371.

Art. 11.

Gli ufficiali ed i sottufficiali di cui alla presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 27 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, possono chiedere, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dei servizi prestati, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo, a totale carico degli interessati, da calcolarsi sullo stipendio iniziale del grado iniziale della carriera di appartenenza in vigore alla data della presentazione della domanda con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Per coloro che hanno già presentato domanda farà fede la data di presentazione della stessa.

Art. 12.

Gli ufficiali in servizio permanente, ruoli normali e ruoli speciali delle Forze armate, già appartenenti alle categorie del complemento, possono chiedere, entro novanta gior-

ni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere trasferiti nei rispettivi ruoli di cui all'articolo 1 con la ricostruzione e lo sviluppo della carriera, che avrebbero avuto se fossero rimasti nella categoria del complemento, ai soli effetti giuridici.

La decorrenza degli assegni, eventualmente spettanti, avrà luogo dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'anzianità, saranno iscritti nei rispettivi ruoli, nell'ordine occupato nell'annuario, gli ufficiali pari grado aventi pari anzianità da complemento nel seguente ordine:

ufficiali provenienti dai ruoli normali;

ufficiali provenienti dai ruoli speciali;

ufficiali di complemento di cui all'articolo 2 della presente legge.

La facoltà di optare per i ruoli di cui alla presente legge è estesa anche agli ufficiali provenienti dai sottufficiali.

Nella determinazione dell'anzianità e nell'eventuale ricostruzione della carriera farà fede la data di nomina a ufficiale.

L'Arma, Corpo o Servizio è quello di cui l'ufficiale fa parte all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno determinate le nuove aliquote di ruolo degli ufficiali appartenenti ai ruoli normali.

Art. 13.

Gli ufficiali di cui alla presente legge, provenienti dai sottufficiali o che abbiano comunque prestato servizio da sottufficiale, conseguono vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito nel grado di tenente spostando l'ufficiale nel ruolo della propria Arma, Corpo o Servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari ad un venticinquesimo dei pari grado risultanti dai ruoli di cui all'articolo 1 per ogni anno di servizio prestato nei gradi di sergente, sergente maggiore o maresciallo.

Per gli ufficiali che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, rivestono il

grado superiore a quello di tenente, il vantaggio sarà attribuito nel grado rivestito con le modalità di cui al comma precedente.

Se l'ufficiale, alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, lo spostamento sarà effettuato quando abbia conseguito la promozione al grado superiore.

Se l'ufficiale, alla data predetta, non sia compreso nelle aliquote di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nell'aliquota di ruolo e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nei ruoli avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione.

L'ufficiale non può comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria Arma, Corpo o Servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo.

Art. 14.

Alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 13, primo comma, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

« 7) del 50 per cento dell'indennità mensile d'impiego operativo prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 187 »;

2) all'articolo 16, secondo comma, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

« *d*) 50 per cento dell'indennità d'impiego operativo prevista dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, spettante alla data di cessazione dal servizio, senza le detrazioni di cui alla nota *c*) della tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 187 del 1976 per il personale celibe ».

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni e le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 16.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1976 in 43.740 milioni di lire, si fa fronte:

per lire 3.500 milioni con il maggior gettito delle ritenute sull'indennità d'impiego operativo;

per lire 11.740 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nei capitoli numeri 2101, 2102, 2103, 2104, 2801, 3111, 3204, 3206, 3208 e 3540 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1976;

per lire 28.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.